AREA FISCALE

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 11 ottobre 2024

TRANSIZIONE 5.0, ALCUNI CHIARIMENTI

Polizza professionale

Il chiarimento riguarda il caso di un professionista iscritto all'Albo professionale e già dotato di polizza professionale per la responsabilità civile che si chiede se debba sottoscrivere una nuova polizza specifica per poter produrre le perizie asseverate previste dal piano. Il Gse chiarisce che, nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprenda anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. Rimanda quindi alla responsabilità del professionista di fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

Pregressi incarichi

Nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il certificatore può svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni, oltre a quanto previsto per il Piano Transizione 5.0. La presenza di altri incarichi, attuali o pregressi, non comporta quindi automaticamente il venir meno delle caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore. Infatti, il principio di indipendenza richiede che il certificatore debba essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Questo comporta che non debba avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione. Il principio di imparzialità, invece, prevede che debba essere garantito che il certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio, in modo che il suo lavoro possa basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.

Varianti progettuali

Le imprese possono apportare modifiche, anche se limitate, al programma di innovazione, per le quali, tuttavia, dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post. Il Gse ha comunque chiarito che non sono consentite modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste, l'aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi, nonché attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste. Inoltre, non sono ammesse variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

In questi casi, infatti, l'impresa beneficiaria deve rinunciare alla domanda di agevolazione e presentare eventualmente una nuova richiesta.

Risparmio energetico prevista una tolleranza

Il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione. Il problema, infatti, sorgerebbe solo laddove la riduzione del dato portasse al di sotto dei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste pari al 3% nel caso di struttura produttiva e al 5% nel caso di processo interessato; tale situazione comporterebbe la decadenza dell'agevolazione 5.0, rimanendo però possibile passare a quanto previsto dal Piano Transizione 4.0. In caso di riduzione al di sopra di tali limiti, invece, il credito d'imposta viene semplicemente ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento. Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d'imposta non può comunque superare il limite massimo del credito d'imposta prenotato.